

(N. 2410)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 giugno 1952 (V. Stampato N. 2704)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(DE GASPERI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 GIUGNO 1952

Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Centro ha il compito di incoraggiare e di organizzare gite di istruzione di studenti italiani all'interno e all'estero e di studenti stranieri in Italia, e di attuare ogni iniziativa intesa a stabilire e ad estendere le relazioni fra gli insegnanti e studenti italiani e stranieri.

Art. 3.

Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che lo presiede;

b) di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Commissariato della Gioventù italiana.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vicepresidente e un segretario.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello degli esteri.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti nel corso del triennio e possono essere confermati alla scadenza di esso.

Art. 4.

Il Centro ha un fondo di riserva di lire 500.000 in buoni del Tesoro novennali 1960 aumentabili col 4 per cento degli utili di gestione annuali di cui alla lettera c).

Per il raggiungimento dei propri fini il Centro dispone:

a) di un contributo annuo di lire 8 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 4 milioni iscritto in quello del Ministero degli affari esteri;

b) di contributi eventuali di altre amministrazioni, enti o privati;

c) degli utili di gestione di foresterie;

d) degli utili del fondo di riserva.

Art. 5.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Centro è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni di materia fiscale.

Art. 6.

All'onere di lire 12 milioni, di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, verrà fatto fronte:

nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri degli affari esteri e del tesoro, le norme relative alla organizzazione e al funzionamento del Centro.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.